

Allegato D) dell'atto N. 55256/30513 di rep.

STATUTO

TITOLO I

Costituzione e scopi

Articolo 1

(Denominazione - Sede - Durata)

Ai sensi degli articoli 2602 e segg. e 2612 e segg. del Codice Civile, è costituito un Consorzio con attività esterna per la promozione delle esportazioni italiane con la denominazione

**"CONSORZIO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
PICCOLE MEDIE IMPRESE DOMUS ITALIA"**

anche denominato **"CONSORZIO DOMITALIA"**

Il Consorzio ha sede in Pavia in Via Regina Adelaide, 11 e la sua durata è fissata al 31 dicembre 2050. La durata potrà essere prorogata o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

Articolo 2

(Scopo ed oggetto)

Il Consorzio non ha fini di lucro. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione di materie prime e semilavorati.

Il Consorzio si propone in particolare di curare:

- a) la partecipazione collettiva a mostre o fiere all'estero o rivolte al mercato estero con la conseguente assunzione di eventuali lavori e ordinativi da ripartire tra i consorziati;
- b) la partecipazione delle aziende consorziate a missioni economiche nei paesi esteri;
- c) l'effettuazione di ricerche e studi di mercato concernenti paesi esteri e l'internazionalizzazione delle imprese;
- d) lo svolgimento di azioni pubblicitarie a favore delle imprese associate, la predisposizione e la distribuzione di cataloghi anche elettronici e telematici e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle imprese consorziate;
- e) la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie a carattere generale fra le imprese consorziate, con la finalità di favorire la loro internazionalizzazione;
- f) la promozione e l'organizzazione di visite di

operatori, giornalisti e propagandisti esteri;
 g)lo svolgimento di ogni altra attività volta a rendere possibile, favorire o incrementare gli accordi di cooperazione fra imprese e ad assistere le imprese consorziate nella trattazione di affari con imprenditori esteri e nella realizzazione di singole iniziative di internazionalizzazione;

h)la predisposizione ed il rilascio di marchi collettivi volti a distinguere e qualificare all'estero i prodotti commercializzati dalle imprese tramite il Consorzio;

i)la promozione di sistemi di acquisto collettivi con l'importazione, su richiesta, delle materie prime e dei semilavorati occorrenti ai consorziati;

l)le attività di formazione di imprenditori, dirigenti, quadri e personale occupato e di orientamento al lavoro e formazione di inoccupati e disoccupati su temi connessi alla Internazionalizzazione.

m)la conclusione di tutte le operazioni commerciali, finanziarie od immobiliari, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti, ivi compreso il contrarre mutui con Istituti od Aziende di Credito, prestare fideiussioni, accendere ipoteche sui beni sociali, acquisire partecipazioni in enti, organismi e società anche in capitale, la cui attività sia connessa al raggiungimento diretto o indiretto delle stesse finalità; lo svolgimento di altre attività, strettamente collegate a quelle sopra indicate ed il compimento di ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali.

n)la pubblicazione di periodici, con l'esclusione dei quotidiani, di riviste, libri e volumi di ogni tipo destinati a promuovere la cultura economica dei prodotti italiani.

o)l'acquisto e la realizzazione di programmi elettronici per favorire con i più moderni mezzi la diffusione dei prodotti, delle macchine, dei materiali e delle tecnologie delle imprese. L'acquisto e la distribuzione ai soci di apparecchiature tecnologiche che favoriscano le economie di scala, la ricerca e l'innovazione

TITOLO II

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati.

Intrasferibilità delle quote

Articolo 3

(Requisiti e numero dei consorziati)

I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5) dell'articolo 2195 del Codice Civile, od imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443.

Si considerano piccole e medie imprese quelle industriali, artigianali e commerciali che soddisfano i requisiti indicati dalla normativa vigente in materia d'interventi di sostegno a favore dei consorzi per il commercio estero. Il Consiglio Direttivo accerta in via preventiva e generalizzata, con apposita delibera, la normativa ed i parametri applicabili.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a otto.

Articolo 4

(Ammissione dei consorziati)

Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 3, primo e secondo comma. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda d'ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti a:

a) sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in Euro 1.300,00 od eventualmente in un ammontare maggiore se previsto dall'aggiornamento delle norme di legge;

b) versare la quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 5

(Obblighi dei consorziati)

Oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

a) versare al Consorzio un contributo annuo a

fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dal Consiglio Direttivo;

b)trasmettere al Consiglio Direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

c)rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;

d)eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

e)sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio Direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;

f)versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;

g)comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;

h)osservare lo Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

i)favorire gli interessi del Consorzio.

Articolo 6

(Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato, nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti (prima del rimborso della quota di partecipazione).

Articolo 7

(Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del

consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

Articolo 8

(Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche qualora il Consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o di parte dell'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio Direttivo, della quota di iscrizione o del contributo annuale;
- d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 9

(Rimborso della quota)

Nel caso di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, esclusa ogni altra somma a qualsivoglia titolo, e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

Nulla è dovuto al consorziato escluso ai sensi dell'articolo precedente.

Articolo 10

(Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è

intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa fermo il disposto del precedente art. 7.

TITOLO III

Fondo consortile - Esercizio sociale - Divieto di distribuzione degli avanzi

Articolo 11

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Le quote di iscrizione sono accantonate in un'apposita riserva di bilancio.

Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione inferiore ad Euro 1.300,00 né superiore al venti per cento del fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Articolo 12

(Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

L'Assemblea, per approvazione del bilancio, è convocata entro i termini di legge, in tempo utile affinché entro lo stesso termine il Consiglio Direttivo possa provvedere al deposito del bilancio, approvato dall'assemblea presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2615-bis c.c. .

Articolo 13

(Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO IV

Organi consortili

Articolo 14

(Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente ed i Vicepresidenti

Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito.

Articolo 15

(Assemblea dei consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo articolo 23.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, per posta raccomandata, fax od e-mail, con prova dell'avvenuta ricezione.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'Ordine del Giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano dei Vice-Presidenti ed in caso di assenza anche di questi ultimi, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da

quest'ultimo. L'Assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presente il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 16

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio del Consorzio;
- b) elegge, dopo averne determinato il numero, i componenti del consiglio direttivo, previa eventuale indicazione non vincolante da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 19;
- c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo articolo 26;
- d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita con la presenza della

metà più uno dei consorziati e delibererà con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti e delibererà con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato nell'articolo 12 terzo comma, del presente Statuto.

Articolo 17
(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

Articolo 18
(Rappresentanza nell'Assemblea)

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di altri quattro consorziati.

Articolo 19
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri nominati dall'Assemblea.

In parziale deroga al comma precedente, il consiglio potrà essere formato da un numero massimo di 9 (nove) membri ove l'assemblea decida di nominare, oltre ai consiglieri sopra indicati:

a) un consigliere scelto tra quelli indicati in modo non vincolante dall'Assemblea dei soci sostenitori a norma dell'articolo 23 del presente Statuto;

b) un consigliere scelto tra quelli indicati in modo non vincolante dal Consiglio che sceglierà tra gli Enti, Associazioni o aziende che intervengono a favore del Consorzio con particolari contributi.

L'assemblea rimane peraltro libera di non nominare i consiglieri indicati dai soggetti di cui al precedente comma.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed i Vicepresidenti del Consorzio;
- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- deliberare sull'immissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo Statuto e al regolamento stessi;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo Statuto ed al regolamento stessi;
- nominare il Direttore;
- determinare la quota associativa annuale;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano, ogniqualevolta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre.

E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera o telegramma contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza, due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro

componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione.

Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio.

Se vengono a cessare tutti i Consiglieri l'assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Articolo 20

(Presidente - Vicepresidenti)

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

a)convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio Direttivo;

b)dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;

c)adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

d)propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore;

e)vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

f)accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

g)conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente più anziano, eletto dal Consiglio Direttivo per un triennio e salva la rieleggibilità.

Articolo 21

(Rappresentanza del Consorzio-

Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie od amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente più anziano.

Articolo 22(Direttore del Consorzio)

L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate ad un Direttore con i compiti determinati dal Consiglio Direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO V**Enti sostenitori**Articolo 23(Enti sostenitori)

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio Direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.

Gli Enti Sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea.

Se versano una somma non inferiore a quattro volte quanto previsto per i soci ordinari possono costituirsi in una propria assemblea e indicare 1 membro del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'assemblea competente per la nomina ai sensi dei precedenti articoli 16 e 19.

TITOLO VI**(Scioglimento del Consorzio - Regolamento -
Clausola compromissoria - Rinvio al Codice
Civile)**Articolo 24(Liquidazione - Scioglimento)

Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività ed il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile in misura non superiore al loro valore nominale, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Articolo 25

(Regolamento interno)

L'Assemblea Ordinaria può approvare il regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Articolo 26

(Clausola compromissoria)

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle attinenti alla validità delle delibere assembleari, dovesse insorgere in merito all'esecuzione ed interpretazione del presente statuto, del regolamento interno e delle delibere degli organi consortili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso cui è iscritto il Consorzio. Tale soggetto dovrà provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui egli non proceda alla nomina nel termine previsto, la stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consorzio. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, secondo la procedura prevista dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale di Milano.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai consorziati che rappresentano almeno i due terzi degli iscritti.

Articolo 27

(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.